



Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova

AVVISO DI INDIZIONE GARA A PROCEDURA RISTRETTA E BANDO DI GARA

Ente Aggiudicatore: Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova – Viale Brigate Partigiane 2 – 16129 Genova - C.F. 80101740100 (d’ora innanzi, anche “L’Amministrazione”)

Posta elettronica: genova@mailcert.avvocaturastato.it

I documenti di gara saranno disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il portale dell’Avvocatura alla Sezione: “Amministrazione Trasparente”

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 61 co. 2 d.lgs. n. 50/2016, e le informazioni necessarie ai fini della selezione qualitativa dovranno pervenire all’indirizzo di posta certificata genova@mailcert.avvocaturastato.it entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando-avviso di indizione di gara sul profilo del committente.

A seguito delle valutazioni delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine suindicato, i candidati saranno invitati a partecipare alla procedura di gara.

Le offerte dei candidati invitati dovranno pervenire, ai sensi dell’art. 61, co. 3 del d. lgs n.50/2016, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di invito a partecipare alla procedura di gara a mezzo posta certificata all’indirizzo: genova@mailcert.avvocaturastato.it

Eventuali offerte presentate da operatori diversi da quelli invitati saranno considerate inammissibili e non verranno prese in considerazione.

Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore alle 15 (quindici) unità, si procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, il cui luogo e la data verranno comunicati tempestivamente agli interessati.

La procedura sarà valida anche in ipotesi di una sola manifestazione di interesse a partecipare alla gara e in presenza di una sola offerta da parte dei candidati idonei invitati.

Oggetto della gara: affidamento e gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, in comodato gratuito, alle condizioni particolari e generali specificate di seguito:

n. 2 distributori per Bevande calde, Snacks dolci e salati, Acqua e Bibite fredde.

Tutti i distributori automatici devono prevedere:

- a) gettoniere che accettino monete di diversa pezzatura;
- b) l’installazione del sistema di pagamento con chiave elettronica e relativo sistema di ricarica chiave;
- c) l’indicazione del prezzo di vendita del singolo prodotto;

- d) la ragione sociale della ditta e il numero di telefono a cui rivolgersi per ogni tipo di comunicazione o segnalazione;
- e) la distinta merceologica dei prodotti erogati, con chiaro ed esplicito riferimento alla denominazione legale e merceologica della referenza.

ART. 1 - LUOGO DI INSTALLAZIONE

Le apparecchiature dovranno essere installate a spese del soggetto prescelto presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova in viale Brigate Partigiane n. 2 – VI piano - Genova.

ART. 2 - INIZIO E DURATA DEL RAPPORTO

Il rapporto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto per **36 mesi**.

In nessun caso il contratto può essere tacitamente rinnovato, né può intendersi tacitamente rinnovabile.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le macchine distributrici devono essere di nuova fabbricazione e di prima installazione, devono essere dotate di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore.

Lo spazio destinato all'installazione verrà concordato con l'Ufficio Economato dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che si riserva, comunque, la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della ditta concessionaria.

Il numero dei distributori potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

Il concessionario dovrà effettuare, a propria cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che gli verranno assegnati.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti. In ogni caso, il concessionario dovrà installare, a sua cura e spese.

Al termine del contratto, il concessionario asporta senza indugio, a proprie spese e senza onere alcuno per l'Avvocatura dello Stato, le proprie apparecchiature e provvede ai necessari ripristini entro il termine di 15 giorni dalla scadenza.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova si assume l'obbligo di fornire l'acqua, l'energia elettrica e gli spazi necessari per il funzionamento delle macchine distributrici, con la condizione che il concessionario si impegni al pagamento annuale, a titolo forfettario, di euro 350,00= (trecentocinquanta/00), da versarsi in unica soluzione per l'intera durata del servizio, tre anni, prima dell'inizio del contratto (quindi € 1.050,00=), importo che tiene in considerazione l'esigua occupazione di spazio (poco più di 1 mq) ed i ridotti consumi dei prodotti offerti (le macchine di distribuzione verranno posizionate nei locali della sede di questa Avvocatura Distrettuale, che non sono aperti al pubblico, se non su appuntamento, e dove il personale interno è composto da circa 35 unità). Il valore annuale della concessione, valutato in termini presuntivi, si indica in euro 4.000,00=.

L'utilizzatore potrà ottenere l'erogazione dei prodotti usando monete o chiavi magnetiche fornite dal concessionario.

Alla scadenza del contratto, la chiave verrà restituita.

I distributori automatici dovranno essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo.

Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o dell'azienda confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento. Su ogni distributore dovrà essere riportato, su apposita targhetta, il nominativo e la ragione sociale del soggetto affidatario ed il suo recapito, nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.

I distributori dovranno avere una capace autonomia di bicchierini e palette.

A carico del concessionario sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

ART. 4 - SPESE DI INSTALLAZIONE

Le spese di installazione e di disinstallazione delle apparecchiature, includenti il trasporto, l'allacciamento e il collaudo, saranno a carico del concessionario.

L'Avvocatura dello Stato si riserva la possibilità di richiedere l'installazione di altre apparecchiature da aggiungere a quelle enumerate in premessa.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il concessionario si impegna:

- a) a possedere tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio, in base alle normative vigenti, sollevando nel modo più ampio e completo l'Amministrazione da ogni onere od obbligazione nei confronti del fisco, dei fornitori, dei dipendenti o di terzi;
- b) a consegnare distributori automatici di prima installazione conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in tema di igiene e sicurezza; considerato che i distributori saranno posizionati in prossimità di uffici, dovrà essere garantita la loro massima efficienza. Requisito essenziale dei distributori è la silenziosità degli stessi che deve essere garantita per tutta la durata del contratto;
- c) a provvedere all'installazione e alla disinstallazione dei distributori automatici presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova in viale Brigate Partigiane 2, al rifornimento con prodotti di buona qualità commerciale, alla pulizia e alla manutenzione degli stessi avvalendosi di personale in regola con le norme sanitarie vigenti e osservante tutte le normative antinfortunistiche;
- d) ad assumere a proprio carico ogni onere (consegna, installazione, collaudo, rifornimento, manutenzione, ritiro), operando con la massima diligenza possibile; in particolare ad assumere, a proprio carico, la spesa per il servizio di manutenzione, che comprende la fornitura delle parti di ricambio necessarie e l'esecuzione delle riparazioni;
- e) ad essere integrale ed unico responsabile di eventuali incidenti, anche causati da parte di propri dipendenti, in caso di inosservanza delle norme di prevenzione infortuni, previste dalle leggi vigenti;
- f) ad essere integrale ed unico responsabile per eventuali danni a persone o cose, causati dal proprio personale o derivanti da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature, quali: perdita d'acqua o di altri liquidi, cortocircuito, ecc, impegnandosi al ripristino di quanto danneggiato e sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per ogni tipo di danno subito o procurato dai macchinari e dal personale incaricato dal concessionario medesimo;
- g) ad effettuare gli interventi di assistenza tecnica durante l'orario di apertura dell'istituto, dal lunedì al sabato (non comprendendo le festività infrasettimanali);
- h) ad assicurare tutti i distributori automatici installati con polizza per Responsabilità civile per danni a terzi di qualsiasi natura;

ART. 6 – OBBLIGHI DELLA CONCEDENTE

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova si impegna:

- a) a mettere a disposizione del gestore locali adeguati per l'installazione delle apparecchiature;
- b) a notificare immediatamente al gestore qualsiasi danno causato alle apparecchiature oppure qualsiasi mancanza di rendimento delle stesse, astenendosi dal provvedere alla relativa riparazione;
- c) a permettere che il gestore proceda in qualunque momento, compatibile con il normale orario di lavoro osservato presso l'istituto, al controllo delle apparecchiature;
- d) a tenere sempre presso di sé le apparecchiature e, nel caso fosse necessario il relativo spostamento in altro luogo, a richiedere al gestore l'esecuzione delle opere di disinstallazione e di reinstallazione;

ART. 7 - PRODOTTI DI CONSUMO E VENDITA

I prodotti posti in vendita saranno i seguenti, e per il prelievo potrà essere utilizzata, a discrezione, la moneta o una chiave elettronica:

PRODOTTO

Bevande calde: caffè (decaffeinato, d'orzo, espresso, lungo, macchiato), cappuccino, cappuccino al ginseng, cioccolata, cioccolata densa, ginseng, orzo, latte, acqua calda, the (al limone e alla pesca);

Bevande fredde: acqua minerale gasata e naturale, aranciata, chinotto coca cola/pepsi cola, lemonsoda, oransoda, the, tonica, succo di frutta, in bottiglia da 500 ml o in lattina da 330 ml o in brick;

Snack: barretta fitness, biscotto tipo cookies (gianduia/cioccolato e al latte), croissant (classico e ai 5 cereali con confettura - crema al latte – vuoto – cioccolato), gallette di mais, merendine, mini crostini (al naturale e paprika), muffin al cioccolato, patatine (chips e senza glutine), plumcake (classico e allo yogurt), schiacciatine (classiche e vari sapori), stuzzichini vari sapori, trancio di crostata gusti vari – mini crostatine, taralli;

Prodotti freschi: macedonia, panini, tramezzini, yogurt;

Frutta secca: arachidi tostate, mandorle sgusciate (tostate), pistacchi tostatati salati;

I prodotti posti in vendita, tutti di marca primaria per tipologia di prodotto, saranno acquistati dal concessionario direttamente dalle ditte produttrici e forniti con il massimo dei giorni di T.M.C, (termine minimo di conservazione) garantito dal produttore

Caratteristiche merceologiche dei prodotti offerti:

Per le bevande calde si garantiscono le seguenti grammature:

- **Caffè in grani:** grammatura minima g 7,50 per erogazione. In tutte le miscele è garantita una componente minima di qualità arabica pari al 80%.
- **Caffè solubile decaffeinato:** grammatura minima g 1,70/2,00 di prodotto per erogazione.
- **Latte:** grammatura minima utilizzata per singola erogazione g 8,50/10,50.
- **Caffè macchiato** ottenuto:
 1. Con caffè in grani: grammatura minima di caffè g 7,50 e g 5,50 di latte granulare solubile per erogazione;
 2. Con caffè solubile decaffeinato: grammatura minima di caffè solubile g 1,70/2,20 e latte solubile g 5 per ogni singola erogazione.
- **Orzo:** grammatura minima utilizzata per singola erogazione g 2,30/2,50.
- **Cappuccino:** ottenuto
 1. Con caffè in grani: grammatura minima di caffè g 7,50 e latte granulare solubile g 10,50 per singola erogazione;
 2. Con caffè solubile decaffeinato: grammatura minima di caffè solubile g 1,70/2,00 e latte granulare solubile g. 10 per singola erogazione;
 3. Con orzo solubile: grammatura minima di orzo solubile g 2,30/2,50 e latte granulare solubile g 10,50 per singola erogazione.
- **Thè:** grammatura minima utilizzata per singola erogazione g 14,50/16,50.
- **Bevanda al Cioccolato:** grammatura minima utilizzata g 25,50/30,50 di prodotto per singola erogazione.

Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità' e delle marche conosciute a livello nazionale o in ambito CEE.

I bicchieri e le palette/cucchiaini forniti sono garantiti atossici ed insieme all'acqua calda devono essere gratuiti.

I prezzi di vendita di tutti i prodotti erogati, comprensivi di IVA, dovranno essere esposti in una tabella firmata dal gestore e controfirmata dalla controparte. I prezzi sono fissi per tutta la durata del contratto (tre anni).

L'Amministrazione potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione e/o comunque la risoluzione del contratto, e si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione;

ART. 8 – PROPRIETÀ

L'apparecchiatura è e resta di proprietà del concessionario con tutte le connesse responsabilità.

L'Amministrazione non potrà per conseguenza venderla, darla in sublocazione o in comodato, né costituirli in pegno o in altre garanzie reali in modo da limitare o pregiudicare il diritto di proprietà.

ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. RECESSO

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte, il contratto si risolve di diritto; la parte che intenda avvalersene comunica alla controparte la volontà di procedere alla risoluzione mediante p.e.c. con preavviso di almeno 10 giorni.

Ognuna delle parti contraenti può dare motivata disdetta anticipata rispetto alla normale data di scadenza del contratto con comunicazione alla controparte a mezzo p.e.c. osservando un preavviso di almeno 30 giorni. Si specifica che viene ricondotta a tale facoltà l'assenza del requisito essenziale della silenziosità.

ART.10 – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Tutti gli operatori economici interessati inviano la propria manifestazione di interesse a partecipare all'indirizzo di posta certificata: **genova@mailcert.avvocaturastato.it** entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di indizione di gara.

Il criterio per l'affidamento del servizio in oggetto sarà quello del prezzo "medio" più basso, inteso come la media della somma dei prezzi offerti divisi per i prodotti indicati nell'avviso di gara. Ai fini della formazione del prezzo "medio" si terranno in considerazione i soli prodotti indicati e prezzati da tutti i partecipanti alla gara, al fine di ottenere una base omogenea di parametrizzazione, fatta salva la possibilità per l'offerente di proporre prodotti aggiuntivi, indifferenti ai fini del calcolo del prezzo "medio".

*L'Avvocato Distrettuale dello Stato f.f.
(Avv. Giuseppe Novaresi)*